

Allegato 5.2.2 – Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 2 ambito 2.2

# **Aci Informatica S.p.A.**

**CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA  
LOTTO 2 AMBITO 2.2**

**COPERTURA ASSICURATIVA  
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE**

**CIG 766560408A**

Tra: Aci Informatica S.p.A.  
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003  
con sede in : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma  
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: \_\_\_\_\_

si stipula la presente

**POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE N. \_\_\_\_\_**

Contraente : ACI Informatica S.p.A.  
Sede Legale : Via Fiume delle Perle 24 – 00144 Roma  
Broker : Willis Italia S.p.A.  
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018  
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021  
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12  
Frazionamento: annuale  
Regolazione premio: NO  
Tacito rinnovo : NO

## INDICE

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI</b>	
<b>SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	
Art. 2.1	- Durata del contratto - Facoltà di recesso
Art. 2.2	- Gestione del contratto
Art. 2.3	- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Art. 2.4	- Diminuzione del rischio
Art. 2.5	- Dolo e colpa grave
Art. 2.6	- Pagamento del premio - Termini di rispetto
Art. 2.7	- Recesso in caso di sinistro
Art. 2.8	- Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
Art. 2.9	- Forma delle comunicazioni
Art. 2.10	- Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 2.11	- Interpretazione del contratto
Art. 2.12	- Rinuncia alla rivalsa
Art. 2.13	- Obbligo di documentazione dei sinistri
Art. 2.14	- Estensione territoriale
Art. 2.15	- Rinvio alle norme di legge
Art. 2.16	- Oneri fiscali
Art. 2.17	- Foro Competente
Art. 2.18	- Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.19	- Obblighi della Contraente
Art. 2.20	- Ispezione delle cose assicurate
Art. 2.21	- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 2.22	- Disposizione finale
Art. 2.23	- Trattamento dei dati
Art. 2.24	- Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Art. 2.25	- Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese
<b>SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO</b>	
Art. 3.1	- Oggetto dell'assicurazione
Art. 3.2	- Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni
Art. 3.3	- Cose assicurabili a condizioni speciali
Art. 3.4	- Copertura automatica nuovi Enti
<b>SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	
Art. 4.1	- Deroga alla regola proporzionale
Art. 4.2	- Parificazione ai danni da incendio
Art. 4.3	- Esplosioni e scoppi esterni
Art. 4.4	- Alimentazione degli impianti
Art. 4.5	- Implosione
Art. 4.6	- Rovina di ascensori
Art. 4.7	- Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
Art. 4.8	- Onda sonora
Art. 4.9	- Urto veicoli
Art. 4.10	- Fumo
Art. 4.11	- Acqua condotta
Art. 4.12	- Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

Art. 4.13	- Danni consequenziali
Art. 4.14	- Perdita pigioni
Art. 4.15	- Furto di fissi ed infissi
Art. 4.16	- Fenomeno elettrico
Art. 4.17	- Ricovero automezzi
Art. 4.18	- Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
Art. 4.19	- Onorari dei periti, Consulenti e professionisti
Art. 4.20	- Anticipi sulla liquidazione del sinistro
Art. 4.21	- Ricorso terzi
Art. 4.22	- Eventi atmosferici
Art. 4.23	- Neve, ghiaccio, gelo
Art. 4.24	- Acqua piovana
Art. 4.25	- Scioperi, tumulti popolari e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi
Art. 4.26	- Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art. 4.27	- Esonero dichiarazione sinistri pregressi
Art. 4.28	- Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Art. 4.29	- Vicinanze pericolose
Art. 4.30	- Indennizzo separato per partita
Art. 4.31	- Dispersione di liquidi
Art. 4.32	- Spese di ricerca e riparazione guasti
Art. 4.33	- Chiusura inchiesta
Art. 4.34	- Terremoto
Art. 4.35	- Costi di rimozione e protezione degli enti relativi al "Contenuto"
Art. 4.36	- Riparazioni urgenti
Art. 4.37	- Indennità supplementare
Art. 4.38	- Maggiori costi
Art. 4.39	- Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 4.40	- Franamento, Smottamento, cedimento del terreno
<b>SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI</b>	
Art. 5.1	- Oggetto dell'assicurazione
Art. 5.2	- Soggetti assicurati
Art. 5.3	- Spese ammortamento titoli
Art. 5.4	- Rapina
Art. 5.5	- Esclusioni
<b>SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI</b>	
Art. 6.1	- Obblighi in caso di sinistro
Art. 6.2	- Esagerazione dolosa del danno
Art. 6.3	- Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 6.4	- Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
Art. 6.5	- Mandato dei Periti
Art. 6.6	- Pagamento dell'indennizzo
Art. 6.7	- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 6.8	- Limite massimo dell'indennizzo
<b>SEZIONE 7 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE</b>	
Art. 7.1	- Elementi per il calcolo del premio
Art. 7.2	- Parametri per il calcolo del premio

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

### DEFINIZIONI COMUNI

<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Broker:</b>	Willis Italia S.p.A..
<b>Contraente:</b>	Aci Informatica S.p.A.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico della Contraente o dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	La Compagnia di Assicurazione.

### DEFINIZIONI DI SETTORE

<b>Assicurazione a Primo Rischio Assoluto:</b>	<p>L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.</p> <p>A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'Assicurata fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.</p>
<b>Dipendenti:</b>	Tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.
<b>Estorsione:</b>	Come definita all'art. 629 del Codice Penale.

<b>Fabbricato:</b>	Per fabbricato s'intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (antintrusione, telefonia, ecc.), ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici.
<b>Furto:</b>	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
<b>Opere d'arte:</b>	Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme, raccolta o collezione.
<b>Partita di polizza:</b>	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
<b>Contenuto:</b>	<p>Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ di quanto definito alla voce fabbricati;</li><li>➤ dei veicoli iscritti al PRA;</li></ul> <p>di quanto assicurato con la polizza "Elettronica" di cui al lotto 2 ambito 2.1.</p>
<b>Rapina:</b>	La sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
<b>Stabilimenti:</b>	Gli Uffici principali e distaccati, i Magazzini, i Depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurata esercita la propria attività.
<b>Servizio Esterno:</b>	si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'assicurato.
<b>Valori:</b>	Denaro, titoli, vaglia, buoni carburante, buoni pasto, documenti di riconoscimento anche in bianco, francobolli, valori in genere, nonché, preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurata che di terzi e del quale l'Assicurata stessa sia responsabile.

**La Società****La Contraente**



a)

## SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

### Art. 2.2 - Gestione del contratto

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia SpA - Sede legale Via Tortona, 33 - 20144 Milano - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente è tenuto a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

La Società prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Società, senza transitare per il broker.

### Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.

La Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.

### Art. 2.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.



---

**Art. 2.5 - Dolo e colpa grave**

---

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., della Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui la Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

---

**Art. 2.6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

---

**Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro**

---

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà e tutti i dati di cui all'art. 2.13 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

---

**Art. 2.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni**

---

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

---

**Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni**

---

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

---

**Art. 2.10 - Assicurazione per conto di chi spetta**

---

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.

---

**Art. 2.11 - Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

---

**Art. 2.12 - Rinuncia alla rivalsa**

---

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

---

**Art. 2.13 - Obbligo di documentazione dei sinistri**

---

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

---

**Art. 2.14 - Estensione territoriale**

---

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne Sedi, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali la Contraente svolga la propria attività.

---

---

**Art. 2.15 - Rinvio alle norme di legge**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

**Art. 2.16 - Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

---

**Art. 2.17 - Foro Competente**

---

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.

---

**Art. 2.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

---

**Art. 2.20 - Obblighi della Contraente**

---

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come stabilito dall'art. 1891 del C.C.

---

**Art. 2.21 - Ispezione delle cose assicurate**

---

La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l'attività svolta dalla Contraente, di visitare le cose assicurate.

---

**Art. 2.22 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

---

In caso di sinistro vale quanto previsto al successivo Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro.

---

**Art. 2.23 - Disposizione finale**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

---

**Art. 2.24 - Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

**Art. 2.25 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

---

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

**Art. 2.26 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese**

---

**(operante se del caso)**

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandataria \_\_\_\_\_ Quota xx%
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandante \_\_\_\_\_ Quota xx%
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandante \_\_\_\_\_ Quota xx%

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

**In caso di coassicurazione**

L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_\_ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_\_ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_\_ % - Coassicuratrice

L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

**La Società****La Contraente**

### SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza della presente polizza. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti d'assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente/l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza, altresì, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

#### **Art. 3.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato/la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato/la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o della Contraente;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

#### **Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali**

Sono compresi in garanzia e pertanto indennizzabili:

- entro il limite dell'1 per cento del valore assicurato per la partita "Contenuto":
  - a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- entro il limite del 2 per cento del valore assicurato per la partita "Contenuto":
  - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite.

#### **Art. 3.4 – Copertura automatica nuovi Enti**

---

Premesso che gli aumenti e/o le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dalla Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa stessa.

Il suddetto automatismo sarà valido per enti il cui valore di ricostruzione a nuovo, per singola ubicazione, non superi Euro 2.000.000,00. Qualora il valore fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti.

---

**La Società**

**La Contraente**





## SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale

---

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute automaticamente in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

### Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio

---

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio e quindi ricompresi nelle spese di salvataggio in maniera esplicita, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio o da uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

### Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni, verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

### Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti

---

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

### Art. 4.5 - Implosione

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

### Art. 4.6 - Rovina di ascensori

---

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

### Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

---

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, di meteoriti può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

### Art. 4.8 - Onda sonora

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### Art. 4.9 - Urto veicoli

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

---

**Art. 4.10 - Fumo**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, arrecati agli enti assicurati, da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

---

**Art. 4.11 - Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati, da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni.

La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore ad Euro 50.000,00 per sinistro e per anno con franchigia di Euro 250,00.

---

**Art. 4.12 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro**

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti ai fabbricati assicurati in polizza.

La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per anno con il limite di Euro 1.500,00 per ogni lastra, con franchigia di Euro 250,00.

---

**Art. 4.13 - Danni conseguenziali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati, a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

---

**Art. 4.14 - Perdita pigioni**

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

---

**Art. 4.15 - Furto di fissi ed infissi**

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per anno, con franchigia di Euro 250,00.

---

**Art. 4.16 - Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni agli enti, inclusi nella partite "Fabbricato" e "Contenuto", per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 100.000,00;

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00.

---

**Art. 4.17 - Ricovero automezzi**

---

Nei vari locali di proprietà e/o in uso alla Contraente possono essere ricoverati automezzi e/o veicoli in genere di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi. A deroga di quanto previsto dalla definizione "Contenuto" gli stessi s'intendono compresi ed assicurati con la partita stessa. Le garanzie della presente polizza sono prestate in secondo rischio rispetto ad altre eventuali coperture esistenti.

---

**Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

---

La Società rimborsa, entro il limite di Euro 50.000,00, risarcisce le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

**Art. 4.19 - Onorari dei periti, Consulenti e professionisti**

---

La Società rimborserà fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 25.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro; nonché la remunerazione secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio assicurato sulle partite "Fabbricati" e "Contenuto" ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

---

**Art. 4.20 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro**

---

La Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00, l'acconto non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

---

**Art. 4.21 - Ricorso terzi**

---

Dietro corresponsione dello specifico premio pattuito, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno e complessivamente per tutte le ubicazioni, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.

L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.

#### **Art. 4.22 - Eventi atmosferici**

---

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
2. di bagnamento, che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.;
- b) subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all’aperto relativi alla partita “Contenuto”, ad eccezione di quelle installazioni fisse, che, per loro uso e destinazione, devono stare all’aperto;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere per somme in eccesso ad Euro 20.000,00 per sinistro;
  - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, per somme in eccesso ad Euro 20.000,00 per sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali.

#### **Art. 4.23 - Neve, ghiaccio, gelo**

---

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
  - b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
  - c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
-

- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività della Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, scoperto 10% minimo Euro 1.000,00 e massimo Euro 50.000,00 per sinistro.

#### **Art. 4.24 – Acqua piovana**

---

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.500,00 ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 100.000,00.

#### **Art. 4.25 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi**

---

La Società risponde:

- dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni causati agli enti assicurati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- dei danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell'Assicurato) che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai fini della presente polizza, per terrorismo s'intende qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
  - b) perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da ogni contaminazione biologica, chimica, nucleare o radioattiva.
-

- c) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
- d) causati da dolo dell'Assicurato;
- e) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- g) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato e Contenuto, con il massimo di Euro 2.500.000,00.

---

#### **Art. 4.26 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d'incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% con il minimo di Euro 2.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali, con il limite di Euro 2.000.000,00.

---

#### **Art. 4.27 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi**

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

---

#### **Art. 4.28 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche**

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "*Fabbricati*" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

---

#### **Art. 4.29 – Vicinanze pericolose**

La Contraente è sollevata dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

---

**Art. 4.30 – Indennizzo separato per partita**

---

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta della Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

---

**Art. 4.31 – Dispersione di liquidi**

---

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli o la Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

---

**Art. 4.32 – Spese di ricerca e riparazione guasti**

---

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 25.000,00 con una franchigia di Euro 250,00.

---

**Art. 4.33 – Chiusura inchiesta**

---

La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall'Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell'importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell'avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all'indennizzo.

---

**Art. 4.34 – Terremoto**

---

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
  - causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
  - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
  - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
-



- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto all'Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata con il minimo di Euro 20.000,00. Il massimo indennizzo sarà pari al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.000.000,00.

---

#### **Art. 4.35 – Costi di rimozione e protezione degli enti relativi al "Contenuto"**

---

La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare enti relativi al "Contenuto" (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

---

#### **Art. 4.36 – Riparazioni urgenti**

---

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di evento alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore ad Euro 20.000,00, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dalla Contraente, o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle norme che regolano l'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato, o la Contraente, ometta di adempiere uno di tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

---

#### **Art. 4.37 – Indennità supplementare**

---

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile.

---

#### **Art. 4.38 – Maggiori costi**

---

La Società riconosce all'Assicurato l'indennizzo delle spese, debitamente documentate e necessarie per il proseguimento dell'attività, sostenute in caso d'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:

1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2. lavoro straordinario, notturno o festivo;
3. la lavorazione presso terzi;
4. la fornitura di energia elettrica o termica presso terzi;
5. gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese e conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali e di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.



Per il periodo d'indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono assicurabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà massimo di Euro 100.000,00 (primo rischio assoluto) per evento e per sinistro con una franchigia di Euro 1.500,00.

---

**Art. 4.39 – Assicurazione per conto di chi spetta**

---

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati.

---

**Art. 4.40 – Franamento, Smottamento, cedimento del terreno**

---

La Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà massimo di Euro 500.000,00 per evento e per sinistro con una scoperto del 10%.

**La Società**

---

**La Contraente**

---

## SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

### Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

---

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti, durante lo svolgimento del servizio esterno e sino alla consegna agli aventi diritto.

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenza della presente polizza.

### Art. 5.2 – Soggetti assicurati

---

L'assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra altre pure nominate.

Si assicurano - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina

commessi sulle persone nominate nel modulo di polizza, adibite al trasporto dei suddetti valori entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, detengono i valori stessi.

Le persone nominate, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Società, possono essere sostituite soltanto con una di quelle designate nel modulo di polizza a farne le veci. Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio;
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

I trasporti di denaro e valori devono essere effettuati alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

- a) fino a Euro 25.000,00, dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi;
- b) da Euro 25.001,00 ad Euro 150.000,00, dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, accompagnato da almeno un dipendente dell'assicurato, munito di arma da fuoco e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi;
- c) da Euro 150.001,00 ad Euro 300.000,00, dal portavalori nominalmente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente dell'assicurato a bordo di un veicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti delle Forze dell'Ordine che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con uno scoperto del 10%.

### Art. 5.3 – Spese ammortamento titoli

---

L'assicurazione comprende l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

### Art. 5.4 - Rapina

---

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

---

**Art. 5.5 - Esclusioni**

---

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dalla Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

**La Società****La Contraente**

## SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

### Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

---

In caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

La Contraente/l'Assicurato deve, altresì:

- 1) fare, per quei casi per i quali si presuppone che il sinistro sia stato causato dal comportamento doloso di una o più persone ancorché ignote, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno

---

La Contraente o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose, che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 6.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

---

Per i **Fabbricati** e il **Contenuto** Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per "*valore a nuovo*" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "*valore a nuovo*" alle seguenti condizioni:

- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
  - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "*valore a nuovo*" non esistesse;
  - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*valore a nuovo*";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purché il rimpiazzo avvenga entro 24 mesi dal giorno del sinistro.
- c. L'assicurazione in base al "*valore a nuovo*" riguarda soltanto Fabbricati e Contenuto di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà

eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

---

**Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti**

---

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

---

**Art. 6.5 - Mandato dei Periti**

---

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o la Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente sezione;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 6.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente sezione;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero e le altre che, eventualmente, concorrono alla determinazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

---

**Art. 6.6 - Pagamento dell'indennizzo**

---

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ex art. 2742 del C.C..

---

**Art. 6.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

---

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

---

**Art. 6.8 - Limite massimo dell'indennizzo**

---

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.



**La Società****La Contraente**

**SEZIONE 7 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO E RIEPILOGO SOMME ASSICURATE**
**Art. 7.1 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio è calcolato applicando i tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri all'art. 7.2 che segue.

**Art. 7.2 – Parametri per il calcolo del premio**

SEZIONE INCENDIO	Valori da assicurare €	Tasso Finito ‰	Premio annuo finito
<b>Roma – Via Fiume delle Perle, 24</b>			
Fabbricato – porzione (per conto di chi spetta)	€ 2.000.000,00		
Contenuto	€ 800.000,00		
<b>Roma – Via Cina, 413</b>			
Contenuto	€ 150.000,00		
<b>Roma – Via Solferino, 3</b>			
Contenuto	€ 100.000,00		
<b>Ricorso terzi (per tutte le ubicazioni)</b>	€ 3.000.000,00		

SEZIONE FURTO - PORTAVALORI	capitale assicurato per sinistro	Tasso annuo finito ‰	Premio annuo finito
D) Portavalori (elenco nominativo n. 5 assicurati)	€ 20.000,00		Euro

La Società

La Contraente

---

**CLAUSOLE VESSATORIE**

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

**La Società****La Contraente**

